

DELLE ROSE ASSOCIATI

Guido Pedrini
 Elisabetta Cavazza
 Andrea Canossi
 Enrico Bigi
 Mariaelena Fontanesi
 Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini
 Fabio Stupazzini
 Donatella Vitanza

STUDIO FRASNEDI

Enrico Frasnedi
 Flavia Frasnedi
 Violetta Frasnedi
 Claudia Bernardi
 Elisa Pugliese

Bologna, 10 Gennaio 2020

Spettabili Signori Clienti
 Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 2/2020

**OGGETTO: DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”)
conv. L. 19.12.2019 n. 157 - Principali novità**

Di seguito si riepilogano le principali novità in ambito fiscale contenute nel DL 26.10.2019 n. 124 (c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020”), convertito nella L. 19.12.2019 n. 157, pubblicata sulla *G.U.* 24.12.2019 n. 301, entrata in vigore il 25.12.2019, tuttavia per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

| Argomento | Descrizione |
|---|--|
| <p>Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell’ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi</p> | <p>L’art. 4 del DL 124/2019 convertito ha introdotto il nuovo art. 17-bis nel DLgs. 241/97, che deroga al precedente art. 17 co. 1 in materia di versamenti e compensazioni.</p> <p>Nella formulazione attuale la norma prevede che spetti alle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, se eseguono opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro da realizzare con prevalente utilizzo di manodopera. Il committente, invece, ha l’obbligo di controllare che l’impresa adempia al versamento delle ritenute e, se rileva un inadempimento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi e comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La norma si applica <u>ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato.</u></p> |

| Argomento | Descrizione |
|-----------|---|
| | <p>Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d'imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell'ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. "privati").</p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>La deroga introdotta con l'art. 17-bis del DLgs. 241/97 si applica ai committenti che affidino ad un'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso <i>"contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo"</i>.</p> <p><u>Per rientrare nell'ambito applicativo della disposizione devono coesistere:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>sia il limite economico (importo annuo complessivo dell'opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro);</u> • <u>sia quello relativo all'esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell'utilizzo della manodopera presso le sedi di attività del committente con beni strumentali di quest'ultimo.</u> <p>Obblighi dell'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrici</p> <p>L'impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determina e trattiene l'importo delle ritenute fiscali calcolate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti ai lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'opera o del servizio per tutta la durata del contratto; • provvede al versamento delle medesime nel rispetto del termine ordinario, ma senza poterle compensare nel modello F24 con proprie posizioni creditorie. <p>Nei 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il pagamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente, e per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dei lavoratori impiegati nella prestazione dell'opera o del servizio affidatogli dal medesimo committente, compilati secondo le indicazioni contenute nella ris. Agenzia delle Entrate 24.12.2019 n. 109; • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore; • l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente; • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente. <p>Responsabilità dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice</p> |

| Argomento | Descrizione |
|-----------|--|
| | <p>L'art. 17-<i>bis</i> del DLgs. 241/97 prevede che l'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice sia responsabile per la corretta determinazione e per la corretta esecuzione delle ritenute, nonché per il versamento delle medesime, senza possibilità di compensazione nel modello F24.</p> <p>Tale impresa è responsabile anche nel caso in cui non fornisca al committente i modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e i dati necessari per permettergli di verificare la corretta determinazione delle medesime.</p> <p>Obblighi del committente</p> <p>Il committente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute, al fine di riscontrarne il corretto adempimento; • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, i modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovute in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, o nel caso in cui li abbia ricevuti ed abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento; • comunicare l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni. <p>Responsabilità del committente</p> <p>L'inadempimento degli obblighi previsti per il committente dall'art. 17-<i>bis</i> del D.Lgs. 241/97 genera una responsabilità a suo carico solo nel caso in cui si verifichi l'omesso o il parziale versamento delle ritenute da parte dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, esponendolo all'obbligo di pagare una somma commisurata alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.</p> <p>Sanzioni per il committente</p> <p>L'art. 17-<i>bis</i> co. 4 del D.Lgs. 241/97 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • corretta determinazione delle ritenute; • corretta esecuzione delle medesime; • tempestivo versamento delle ritenute senza possibilità di compensazione. <p>La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.</p> <p>Ravvedimento operoso</p> |

| Argomento | Descrizione |
|-----------|--|
| | <p>Il termine di 90 giorni previsto per il committente che, avendo riscontrato un inadempimento dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate, permette alle medesime di avvalersi del ravvedimento per rimediare alla violazione commessa, potendo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un decimo se perfezionato entro 30 giorni dalla data della violazione e ad un nono se la regolarizzazione viene posta in essere entro 90 giorni dalla violazione commessa.</p> <p>L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice può regolarizzare la violazione commessa anche dopo il termine dei 90 giorni, ma in tal caso il committente avrà comunicato l'inadempimento all'Agenzia delle Entrate. Pertanto, aumenta per l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice il rischio di non poter ravvedere la violazione commessa, nel caso in cui venga notificato uno degli atti che inibiscono la facoltà di ravvedersi (es. atto di accertamento, irrogazione di sanzioni, cartella di pagamento).</p> <p>Contributi previdenziali e premi INAIL - Esclusione della compensazione Il nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 prevede inoltre che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono versare, senza potersi avvalere della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati; • nel corso di durata del contratto. <p>Facoltà di disapplicazione della nuova disciplina L'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice disapplica l'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97 (anche per i versamenti contributivi) se nell'ultimo giorno del mese precedente a quello previsto per il versamento delle ritenute soddisfa i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ risulti in attività da almeno 3 anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti da tali dichiarazioni; ✓ non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della Riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o non vi siano provvedimenti di sospensione o piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza. <p>È previsto il rilascio di un certificato da parte dell'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei richiamati requisiti e che ha validità di 4 mesi dal rilascio.</p> <p>Decorrenza</p> |

| Argomento | Descrizione |
|--|--|
| | <p><u>Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020, quindi dalle ritenute operate da tale data, anche con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio</u> (ris. Agenzia delle Entrate 23.12.2019 n. 108).</p> |
| <p>Cessazione partita IVA e VIES – Divieto di compensazione</p> | <p>L'art. 2 del DL 124/2019 convertito prevede l'impossibilità di avvalersi della compensazione per i contribuenti nei confronti di quali sia stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il provvedimento di cessazione della partita IVA; • ovvero il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES. <p>Cessazione della partita IVA</p> <p>Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ha effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente a qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari); • senza limiti di importo dei crediti stessi; • a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata. <p>Esclusione dal VIES</p> <p>Il divieto di compensazione, nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, ha effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativamente ai soli crediti IVA; • a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione. <p>Scarto del modello F24</p> <p>Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto descritto, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.</p> |
| <p>Compensazione nel modello F24 di crediti relativi a imposte dirette e IRAP - Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione</p> | <p>Per effetto dell'art. 3 co. 1 del DL 124/2019 convertito, <u>l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, viene esteso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>alle imposte sui redditi e relative addizionali;</u> • <u>alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;</u> • <u>all'IRAP.</u> <p>Tali crediti potranno quindi essere utilizzati in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono; • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. |

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| | <p>In pratica, vengono estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p> |
| <p>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni – Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate – Estensione</p> | <p>Per effetto dell'art. 3 co. 2 del DL 124/2019 convertito, <u>viene esteso ai contribuenti non titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP; • dei crediti d'imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. <p>In pratica, <u>anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l'utilizzo dei sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato</u>, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 "a saldo zero" o di particolari crediti d'imposta agevolativi.</p> <p>Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta</p> <p>L'obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni viene esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta (es. per ritenute alla fonte, rimborsi da modelli 730, "bonus Renzi"), indipendentemente dal possesso della partita IVA.</p> <p>Decorrenza</p> <p>La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (art. 3 co. 3 del DL 124/2019 convertito), quindi, ad esempio, da quelli emergenti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020.</p> |
| <p>Accollo fiscale con compensazione di crediti - Divieto</p> | <p>Per effetto dell'art. 1 del DL 124/2019 convertito, è vietato estinguere debiti tributari tramite il c.d. "accollo fiscale", nel caso in cui il debito del contribuente accollato venga pagato non in contanti dall'accollante, bensì utilizzando in compensazione un credito d'imposta a disposizione dell'accollante.</p> <p>Ove ciò avvenga, il pagamento si dà per non eseguito.</p> <p>Vengono inoltre previste sanzioni amministrative (e, eventualmente, anche penali) a carico dell'accollante e dell'accollato.</p> <p>In capo all'accollato viene recuperato il debito d'imposta, con responsabilità solidale dell'accollante.</p> |

| Argomento | Descrizione |
|---|---|
| <p>Controllo preventivo delle compensazioni – Scarto dei modelli F24 - Sanzioni</p> | <p>L’Agenzia delle Entrate, se ravvisa profili di rischio dalla stessa individuati, può bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.</p> <p>Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.</p> <p>Con l’art. 4 co. 5- 8 del DL 124/2019 convertito si prevede una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Tale sanzione viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo.</p> <p>Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita.</p> <p>In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.</p> |
| <p>Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo – Proroga per il 2019 e 2020</p> | <p>Con l’art. 37 co. 1-bis del DL 124/2019 convertito, viene estesa anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2019, i crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore. <p>La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a decorrere dal 25.12.2019 (data di entrata in vigore della L. 157/2019) e fino al 31.12.2020; • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2019; • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato; • su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice. |
| <p>Modifica della misura delle rate degli acconti IRPEF, IRES e IRAP</p> | <p>L’art. 58 del DL 124/2019 convertito modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, <u>dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).</u></p> |

| Argomento | Descrizione |
|---|--|
| | <p>In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell'importo complessivamente dovuto, dal 2020 occorrerà versare due rate di pari importo (ognuna del 50%).</p> <p>Soggetti interessati dalla modifica</p> <p>La modifica interessa soltanto i contribuenti che, contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata; • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro). <p>Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR; • applicano il regime forfetario di cui all'art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014; • applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi"); • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari; • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA. <p>Per gli altri contribuenti, resta ferma l'attuale bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%), sia per il 2019, sia per gli anni successivi.</p> <p>Imposte interessate dalla modifica</p> <ul style="list-style-type: none"> • La modifica delle rate di acconto si estende, oltre che all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (espressamente citate dalla norma), anche all'imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell'acconto, quali, ad esempio la cedolare secca, l'IVAFE, l'IVIE. |
| Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici | <p>Con l'art. 32-quater del DL 124/2019 convertito è stato previsto che i dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Questa norma si applica per i dividendi distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della società. Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la quota imputabile ai soggetti IRES che applicano l'art. 89 del TUIR, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare; • per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito |

| Argomento | Descrizione |
|---|--|
| | <p>complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;</p> <ul style="list-style-type: none"> per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%. <p>La ritenuta a titolo d'imposta menzionata nell'ultimo punto deve essere operata dalle società e dagli enti commerciali residenti sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.</p> |
| <p>Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d'imposta - Nuovi termini dal 2021</p> | <p>Per effetto dell'art. 16-bis co. 2 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d'imposta; la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche. <p><i>Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata</i> Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.</p> <p><i>Certificazioni relative al periodo d'imposta 2019</i> Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato); consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020. |
| <p>Presentazione e trasmissione telematica dei modelli 730 ed effettuazione dei conguagli - Nuovi termini dal 2021</p> | <p>Per effetto dell'art. 16-bis co. 1 e 3 del DL 124/2019 convertito, dal 2021 vengono previsti nuovi termini in relazione ai modelli 730.</p> <p><i>Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021</i> A decorrere dal 2021, il termine di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione.</p> <p><i>Presentazione dei modelli 730/2020</i> I modelli 730/2020, relativi al periodo d'imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale; 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato. |
| <p>Ravvedimento operoso - Limiti temporali</p> | <p>Per effetto dell'art. 10-bis del DL 124/2019 convertito, <u>viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo.</u></p> |

| Argomento | Descrizione |
|--|--|
| | Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili. |
| Interessi fiscali - Rimodulazione | Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura compresa tra lo 0,1% e il 3%. Nel rispetto di tali limiti, i tassi applicabili dovranno essere individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. |
| Utilizzo dei file delle fatture elettroniche | L'art. 14 del DL 124/2019 convertito modifica l'art. 1 del D.Lgs. 127/2015, prevedendo la memorizzazione integrale dei file delle fatture elettroniche sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o alla definizione di eventuali giudizi. Sulla base della nuova disposizione, l'Amministrazione finanziaria potrà, quindi, memorizzare anche i dati richiesti dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell'operazione, anche in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. |
| Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche - Proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche | Non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l'emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 15 del DL 124/2019 convertito ha disposto la proroga, anche per l'anno 2020, del divieto di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a tale Sistema (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119). Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 9-bis co. 2 del DL 14.12.2018 n. 135, la proroga ha effetto anche con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche da parte dei soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria. Il "decreto fiscale" stabilisce altresì che, a decorrere dall'1.7.2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria adempiono all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema tessera sanitaria, tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza (ivi compresi quelli che consentono pagamenti con carte di debito o credito). |
| Imposta di bollo sulle fatture elettroniche | L'art. 17 del DL 124/2019 convertito, modificando l'art 12-novies del DL 34/2019, prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche: <ul style="list-style-type: none"> • l'importo dovuto; • la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del DLgs. 471/97, ridotta a un terzo; |

| Argomento | Descrizione |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. <p>Qualora il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l'Agenzia delle Entrate provvederà all'iscrizione a ruolo delle somme non versate.</p> <p><i>Versamenti fino a 1.000,00 euro annui</i></p> <p><u>Al fine di semplificare gli adempimenti degli operatori, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta può essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.</u></p> |
| Reverse charge per appalti e subappalti | <p>L'art. 4 co. 3 del DL 124/2019 convertito stabilisce l'introduzione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, laddove vi sia un prevalente utilizzo di manodopera; presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. <p><i>Esclusioni</i></p> <p>La nuova disciplina non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle prestazioni di servizi relative al settore dell'edilizia (art. 17 co. 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettati a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72); alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003). <p><i>Efficacia</i></p> <p>L'efficacia della nuova fattispecie di reverse charge è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una specifica misura di deroga alla direttiva 2006/112/CE (art. 4 co. 4 del DL 124/2019 convertito).</p> |
| Lotteria degli scontrini - Rinvio – Premi speciali | <p>Gli artt. 19 e 20 del DL 124/2019 convertito apportano alcune modifiche alla disciplina della c.d. "lotteria degli scontrini", con lo scopo di rafforzare l'efficacia della misura e di favorire la diffusione dei pagamenti elettronici.</p> <p>La "lotteria degli scontrini" consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi, presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi, di partecipare all'estrazione a sorte di premi messi in palio.</p> <p>La partecipazione alla lotteria è ammessa per le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che effettuano acquisti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Inoltre, ai fini dell'estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> il cliente dovrà comunicare all'esercente, all'atto dell'acquisto, il proprio codice identificativo ("codice lotteria"); |

| Argomento | Descrizione |
|-----------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • l'esercente dovrà inviarlo all'Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell'operazione effettuata (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2019 n. 739122). <p>Rinvio della lotteria all'1.7.2020</p> <p>L'art. 20 del DL 124/2019 convertito differisce dall'1.1.2020 all'1.7.2020 l'avvio della lotteria degli scontrini, allineando tale termine di decorrenza all'entrata in vigore, a regime, dei nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.</p> <p>Rinvio al 30.6.2020 dell'adeguamento dei registratori telematici</p> <p>È stato differito dal 31.12.2019 al 30.6.2020 il termine entro cui gli esercenti devono adeguare i registratori telematici alle nuove funzioni richieste per l'attuazione della lotteria, vale a dire l'acquisizione del "codice lotteria" dei clienti e la trasmissione dei dati delle operazioni valide per la partecipazione alle estrazioni dei premi.</p> <p>Sistema di segnalazione delle violazioni</p> <p>In sede di conversione in legge, è stata abolita la sanzione amministrativa inizialmente prevista dall'art. 20 del DL 124/2019 per gli esercenti che avessero rifiutato di acquisire il codice identificativo del cliente o che avessero omesso di inviare i dati delle operazioni valide per la lotteria.</p> <p>Il nuovo art. 20 del DL 124/2019 convertito si limita a prevedere un meccanismo di segnalazioni da parte dei clienti. Nello specifico, stabilisce che il cliente ha la facoltà di segnalare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in apposito portale, se l'esercente si è rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tale segnalazione sarà poi utilizzata dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.</p> <p>Esenzione fiscale dei premi</p> <p>Per incoraggiare la partecipazione alla lotteria, viene stabilito che i premi attribuiti nell'ambito della stessa non concorrono a formare il reddito del percipiente, per cui sono esclusi dall'imposizione ai fini IRPEF. Inoltre, sono esenti da qualsiasi ulteriore prelievo erariale.</p> <p>Istituzione di premi speciali in caso di pagamenti elettronici</p> <p>La definizione delle modalità di estrazione, dell'entità dei premi, nonché di ogni altra disposizione attuativa della lotteria è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, da adottare d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'art. 19 del DL 124/2019 convertito prevede che con il medesimo provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vengano istituiti premi speciali, da attribuire agli acquirenti che effettuano il pagamento mediante mezzi elettronici, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie; • vengano istituiti dei premi anche per gli esercenti che certificano le operazioni ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 (ossia mediante registratori telematici o procedura web dell'Agenzia delle Entrate). |

| Argomento | Descrizione |
|---|--|
| | Va tuttavia rilevato che, in base a quanto indicato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, l'attribuzione dei premi per gli esercenti sembra sia comunque subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici. |
| Esterometro | La trasmissione telematica delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (1° trimestre entro il 30/4, 2° trimestre entro 31/7, 3° trimestre entro 31/10 e 4° trimestre entro 31/1). |
| Credito d'imposta su commissioni per pagamenti elettronici | Per incentivare i mezzi di pagamento elettronici viene previsto il riconoscimento di un credito d'imposta a esercenti attività d'impresa, arti e professioni (che hanno ricavi non superiori a 400.000,00 euro) pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate: <ul style="list-style-type: none"> • mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari (banche, poste, ecc.) o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili; • in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall'1.7.2020. |
| Nuovo regime degli impatriati – Decorrenza | Per effetto dell'art. 13-ter del DL 124/2019 convertito, la nuova versione del regime degli impatriati, come modificato dal DL 34/2019, si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell'originaria decorrenza prevista per il 2020). |
| Obbligo di accettare pagamenti tramite carte | I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso "carte di pagamento"; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (sono in ogni caso fatte salve le disposizioni antiriciclaggio del DLgs. 231/2007). È stata soppressa, in sede di conversione in legge, la previsione di sanzioni amministrative in caso di "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali |

| Argomento | Descrizione |
|--|---|
| <p>Agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi</p> | <p>L'art. 53-bis del DL 124/2019 convertito prevede alcune agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi.</p> <p>Aliquota IVA del 4%</p> <p>Con la modifica del n. 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% viene estesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di motoveicoli e autoveicoli ad alimentazione ibrida ed elettrica effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, oppure dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico; • alle prestazioni rese ai predetti soggetti dalle officine per adattare tali veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento. <p>Detta aliquota IVA si applica anche alle cessioni dei citati autoveicoli a soggetti non vedenti e a soggetti affetti da sordomutismo, nonché ai familiari di cui i predetti soggetti sono fiscalmente a carico.</p> <p>Rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in esame, in particolare, i veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; • di cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido; • di potenza non superiore a 150 kW, se con motore elettrico. <p>Le stesse caratteristiche di potenza sono replicate nell'art. 1 co. 1 della L. 9.4.86 n. 97 e nell'art. 8 co. 3 primo periodo della L. 27.12.97 n. 449.</p> <p>Esenzione dall'imposta di trascrizione</p> <p>Agli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i citati veicoli ibridi e a motore elettrico, destinati a portatori di handicap, viene estesa l'esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'imposta erariale di trascrizione; • dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione; • dall'imposta di registro. |
| <p>Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati</p> | <p>L'art. 9 del DL 124/2019 convertito prevede che l'Agenzia delle Entrate verifichi la sussistenza delle condizioni di esclusione dall'obbligo di versamento dell'IVA, a mezzo modello F24 ELIDE, per l'immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso (art. 1 co. 9-bis del DL 262/2006).</p> <p>Si introduce la verifica preventiva, dunque, anche per i "privati consumatori" che acquistano mezzi fiscalmente usati in altri Stati membri dell'Unione europea.</p> <p>Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell'immatricolazione del veicolo.</p> <p>I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</p> |

| Argomento | Descrizione |
|---|--|
| Tasse automobilistiche - Pagamento tramite pagoPA | L'art. 38-ter del DL 124/2019 convertito stabilisce che, dall'1.1.2020, la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") deve essere pagata esclusivamente attraverso il sistema di pagamenti elettronici "pagoPA" di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). |
| Progressiva riduzione dei limiti all'utilizzo dei contanti | <p>Con l'art. 18 del DL 124/2019 convertito viene previsto un progressivo abbassamento del limite all'utilizzo del denaro contante verso quota 999,99 euro, dagli attuali 2.999,99 euro. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'1.7.2020 al 31.12.2021 l'importo limite sarà di 1.999,99 euro. • dall'1.1.2022 varrà l'importo limite di 999,99 euro; <p>Conseguenze sulla disciplina sanzionatoria</p> <p>Dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro.</p> <p>Per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale sarà pari a 2.000,00 euro (dagli attuali 3.000,00); • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro. <p>Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, la sanzione continua ad essere quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.</p> |

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

Studio dR48